

COMUNE di ISNELLO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.=

TESTO COORDINATO:

- deliberazione C. S. n°. 18 del 13.09.2000;
- deliberazione C. C. n°. 14 del 29.02.2000;
- deliberazione G. M. n°. 66 del 26.05.2000;
- deliberazione C. C. n°. 10 del 17.04.2004.

T. O. S. A. P. Approvazione tariffe.

Elenco delle deliberazioni di G. M.

Anno:	Deliberazione G. M. n°.::	data: gg. mm. aa.
2000	07	11 febbraio 2000
2001	30	28 febbraio 2001
2002	20	11 marzo 2002
2003	27	20 marzo 2003
2004	15	08 marzo 2004
2005	45	09 maggio 2005
2006	56	24 maggio 2006

SOMMARIO

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinnovo delle concessioni
- Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

C A P O II

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 Misurazione dell'area occupata - Criteri
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Norme finali
- Art. 22 Entrata in vigore

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. -1-

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo , del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. -2-

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. -3-

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e il domicili del richiedente;
- il motivo e oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione e ubicazione esatta;

La descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. -4-

Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della l. r. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nel termine di -30- (trenta) giorni.

In caso di diniego questo viene comunicato nel termine di cui al comma precedente, con i motivi del medesimo.

Art. -5-

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di Concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

● Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata., la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi di esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine per la durata massima di anni -9-(nove);
Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. -6-

Prescrizioni delle occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai Concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione e adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al Concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stationamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. -7-

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. -8-

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;

Art. -9-

Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessita di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della ^fpassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. -10-

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il Concessionario presenta apposita istanza, almeno -60- (sessanta) giorni prima della scadenza.

Art. -11-

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

C A P O I I

**TASSA PERL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.**

Art. -12-

Disposizioni generali.

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n°. 507 le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia e al demanio statale.

Art. -13-

Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

Piazza Mazzini, Corso V. Emanuele II, Piazza dei caduti, Via Collesano, Viale Impellitteri, Via B. Ortolani, Via C. Grisanti, Via Sac. V. Conoscenti, Via Carmine, Via Roma, Via C. Virga.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

Le rimanenti strade, spazi ed aree pubbliche del paese.

Art. -14-

Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 707/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq..

Art. -15- •

Misurazione dell'area occupata - Criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. -16-

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto delle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13 in rapporto alla durata delle occupazioni.

Per le occupazioni di ameno -15- (quindici) giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30 (trenta) per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. -17-

Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del -50%- (cinquantapercento);

b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con l'apposizione del relativo cartello, la tariffa è ridotta al -20%- (ventipercento) per una superficie massima di mq. 10;

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10% (diecipercento);

→ d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50% (cinquantapercento);

Art. -18-

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno solare. A richiesta del titolare per pagamenti superiori a €. 100,00 (centoeuro) è concessa la

facoltà di rateizzare in due rate pari al 50%; la prima rata entro il 31 gennaio, la seconda entro il 31 luglio dell'anno di riferimento.

Per le concessioni giornaliere il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato il giorno stesso della fruizione.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse al alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. -19-

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. -20-

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al

concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1974 n°. 833 (e successive modificazioni) e del D. L. 30.04.1992 n°. 285 (e successive modificazioni).

Art. -21-
Norme finali.

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione Consiliare n°. ____ del _____. e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili con le seguenti norme.

Art. -22-
Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. R. 08.06.1990 n°. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Allegato al regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa:
TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:
Categoria prima € 25,82
Categoria seconda € 21,69
- B. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):
Categoria prima € 12,91
Categoria seconda € 10,85
- C. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):
Categoria prima € 7,75
Categoria seconda € 6,51
- D. Occupazioni con passi carrabili
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):
Categoria prima € 12,91
Categoria seconda € 10,85
- E. Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):
Categoria prima € 12,91
Categoria seconda € 10,85
- F. Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%):
Categoria prima € 10,33
Categoria seconda € 8,68
- G. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadrato e per anno (~~riduzione del 90%~~):
Categoria prima € 2,58
Categoria seconda € 2,17
- H. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei

singoli posti assegnati e la tariffa da applicare e quella della lettera "A"

- I Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993. La tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffe: fino a 20.000 abitanti €. 0,77 per utenze. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a €. 516,46
- L Omissis (art. 47 comma 2 bis D. l
- M Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
centro abitato €. 15,49
zona limitrofa €. 11,36
sobborghi e zone periferiche €. 7,75
- N Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.
Per ogni distributore e per anno:
centro abitato €. 46,48
zona limitrofa €. 38,73
sobborghi e zone periferiche €. 23,24
Frazioni €. 7,75
La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri.
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le

tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.

Occupazioni di prima categoria:

- fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00 misura di tariffa per complessive €. **2,07** al mq. per ora di effettiva occupazione;
- fascia oraria dalle ore 14,00 in poi misura di tariffa per complessive €. **1,55** al mq. per ora di effettiva occupazione;

Occupazioni di seconda categoria:

- fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00 misura di tariffa per complessive €. **1,76** al mq.;
- fascia oraria dalle ore 14,00 in poi misura di tariffa per complessive €. **1,24** al mq.;

B Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima €. **1,03**

Categoria seconda €. **0,88**

C Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D Per le occupazioni realizzate da ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, vengono confermate le riduzioni previste al punto 5, art. 45 D.lgs. 507/93 lettera D e norma finale del regolamento vigente.

E Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%;

F Per le occupazioni temporanee del suolo pubblico per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%.

H Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 30% restano confermate le lettere di cui all'allegato prospetto tariffe lettera "A".

I Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

L Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993, la tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino a un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. **€. 15,49**

b) oltre 1 Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. **€. 23,14.**

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg. **+ 30%**

b) oltre i 90 gg. E fino a 180 gg. **+ 50%**

c) Di durata superiore a 180 gg. **+ 100%**

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Per le occupazioni di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del **20%.**

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Allegato "A"

Tariffa giornaliera per mq. (mercati):

categoria:	fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 14.00	fascia oraria dalle ore 14.00 in poi
1^	€ 2,07	€ 1,76
2^	€ 1,24	€ 0,52

Occupazioni di prima categoria:

- fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 14.00 misura di tariffa per complessive € 2,07 al mq.
- fascia oraria dalle ore 14.00 in poi misura di tariffa per complessive € 1,76 al mq.

Occupazioni di seconda categoria:

- fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 14.00 misura di tariffa per complessive € 1,24 al mq.
- fascia oraria dalle ore 14.00 in poi misura di tariffa per complessive € 0,52 al mq.

TARIFFA GIORNALIERA ATTIVITÀ EDILI

categoria:	1^ fascia	2^ fascia
1^	€ 1.29	€ 0,77
2^	€ 1.24	€ 0,52